

Pierluigi Romanello
Dipartimento di Scienze Giuridiche UNISA
Curriculum Storico - Filosofico
Tesi Dottorato XXXIII Ciclo in
Controllo e Repressione della Magia nell'Età Tardo Antica

Abstract

La magia è tutto ciò che c'è prima del diritto. Le forze regolatrici delle primissime società umane erano impregnate di magia. Di fatto l'unico strumento che l'uomo ha avuto nel passato senza tempo come tramite tra la comunità e i fenomeni era la magia. Il diritto stesso era magico.

- Nella società romana per tutta la durata della sua esistenza la magia è stata un elemento forse notturno ma costantemente presente. In età arcaica la magia era la religione immediata. Lo stesso Re era sì sacerdote ma anche mago, tradizione che sarebbe rimasta fino a tutto il medioevo con i re guaritori, i Re Maghi o Magi.
- Sin dalle XII tavole si parla di magia (VIII qui *fruges excantassit*) ossia veniva punito chi si appropriava con la magia di un raccolto di un vicino. Si distingueva però una magia bianca da una magia nera. La prima era e fu ammessa a lungo la seconda da sempre condannata.
- Lo scopo della tesi è stato quello di comprendere attraverso la lente della magia l'evoluzione della società romana ma soprattutto del diritto romano. Che dopo una fase arcaica fortemente religiosa, si laicizzò durante la repubblica, tornando ad essere infine un diritto fortemente religioso nel crepuscolo dell'esperienza.
- La Magia, la repressione della stessa è una eccellente cartina di tornasole.
- La tesi è organizzata in 4 parti
 - Origini, con XII tavole e Lex Cornelia de Sicariis et veneficis (silla 81 ac)
 - Alcuni Processi: Matrone, Libone (cognitio extra ordinem; citata da Tacito: Libone nobile pompeiano quasi simbolo della resistenza repubblicana contro il potere imperiale – aveva interrogato un negromante per conoscere il futuro dell'imperatore – si suicidò e subì la damnatio memoriae), Apuleio
 - Cristianesimo e Cultura Magica (eresia e magia e Costantino)
 - Costantino “Vescovo dei non cristiani” attaccò la magia per destabilizzare il paganesimo. Cercò di mantenere un equilibrio

più sostanziale che formale. Magia = Superstizione. C.Th. 9.16.1 e 9.16.2, due costituzioni che punivano l'aruspicina privata. E non si potevano neppure più prendere auspici al momento dell'installazione di una carica pubblica. Riabilita la figura del delatore che in genere era stata spesso sovrapposta a quella del calunniatore nel diritto romano. "quasi" agentes in rebus, che per guadagnare ricompense facessero della delazione pressoché una professione. Questa deriva di spie 'amatoriali', evidentemente sfuggita dal controllo statale, sarà poi di fatto stroncata da una costituzione del 380 (C.Th. 10.10.13), che prevedeva che il delatore dopo tre accuse, anche fondate (!), fosse decapitato. Nella seconda costituzione i toni sono più tenui, il destinatario non è il senato ma il popolo romano.

- C.Th. 16. 10.1 Richiesta di aruspicina per un fulmine che aveva colpito il palazzo imperiale. Le costituzioni appena analizzate sembrano rivelare una visione contraddittoria, pernicioso, spesso illogica del potere costantiniano nei confronti della aruspicina²⁸⁷. Se per certi versi infatti, tale attività è denigrata come superstizio (C.Th. 9.16.1), come retaggio di vecchie pratiche (C.Th. 9.16.2), e in tal senso punita anche aspramente se officiata in privato, d'altra parte resta ammessa quando è pubblica. Persino ordinata come necessaria nel caso del palazzo folgorato
- C.Th. 9.16.3 solo la magia negativa viene punita
- La repressione nell'occidente tardoantico con le costituzioni raccolte nel Teodosiano e nel Giustiniano.

La tesi quindi ha come oggetto dimostrare come in diritto romano recependo le differenze storiche, sociali e religiose abbia in maniera elastica disciplinato in maniera molto differente nel corso dei secoli la magia. Inoltre si è cercato di riunire in maniera ragionata la produzione normativa romana sul tema della magia; dalle origini fino al crepuscolo della storia romana.